

COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA
REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
(approvato con atto di Consiglio n. ... del)

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il Comune di Vaprio D'Agogna, nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuite da: Legge 24.02.1992 n. 225, Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 112, Legge Regionale 26.04.2000, n. 44 e Legge Regionale 14.04.2003, n. 7, assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura comunale permanente di Protezione Civile come stabilito nel DPGR 18 ottobre 2004, n.8/R, formata da:

- a) un Comitato comunale di Protezione Civile;
- b) una Unità di Crisi comunale;
- c) un Centro Operativo comunale.

La suddetta struttura affianca e supporta il Sindaco, che rimane autorità di Protezione Civile ai sensi della normativa vigente. La struttura comunale di protezione civile è composta da tutte le strutture operative, gli organi, le funzioni di supporto e da tutto il personale operativo dell'Ente e del Volontariato che vengono mobilitati secondo le programmazioni e le pianificazioni comunali per le attività di prevenzione, previsione e gestione delle emergenze, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla L.R. 7/2003 e le altre normative di riferimento (ovvero eventi di tipo A) tramite il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

Art. 2 Scopo del presente regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di Protezione Civile, in caso di eventi calamitosi, e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio su tutto il territorio comunale come previsto dalla L.R. 14 aprile 2003 n.17 (Disposizioni in materia di Protezione Civile). Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale il Sindaco o suo delegato, coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale ed al referente del C.O.M.di Riferimento (art. 15, comma 2, L. 225/92, L.R. 7/2003). Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di Protezione Civile.

Art. 3 Competenze del Servizio comunale di Protezione Civile

Ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla L.R. 44/200 e L.R. 7/2003 sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:

- All'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani provinciali e regionali;
- All'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- Alla predisposizione del piano comunale ed alla cura della sua attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- All'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza;
- Alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;
- All'utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. Inoltre, ai sensi dell'art.12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 vengono trasferite al Sindaco le competenze del Prefetto in materia d'informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 4 Comitato Comunale di Protezione Civile

E' istituito il Comitato Comunale di Protezione Civile al fine di assicurare la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di protezione civile nell'ambito del territorio comunale. Il Comitato Comunale di Protezione Civile, che dura in carica per la durata dell'intero mandato elettorale, è composto da:

- ✓ Il Sindaco o suo delegato;
- ✓ Il Responsabile del Servizio Comunale di protezione civile o suo delegato;
- ✓ Referente o suo delegato in rappresentanza dei Volontari del Gruppo Comunale e delle eventuali organizzazioni di volontariato convenzionate;

Il Comitato potrà inoltre essere integrato con esperti o con altre specifiche professionalità su richiesta del Sindaco o suo delegato.

Quando non diversamente disposto, delegato del Sindaco si intende il Vice Sindaco.

Il Sindaco provvede, con specifico atto, alla nomina del Responsabile del Servizio Comunale di protezione civile e del referente / delegato dei Volontari del Gruppo Comunale e delle eventuali organizzazioni di volontariato convenzionate.

Art. 5 Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ha i seguenti compiti:

Garantire lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6 (prevenzione), 7 (pianificazione dell'emergenza), 8 (soccorso) e 9 (superamento dell'emergenza e primo recupero) della L.R. 7/2003.

Formulare proposte ed osservazioni, esprimere pareri, elaborare obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.

Assicurare l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.

Esamina ed approva il piano comunale predisposto dal Servizio comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 108 comma 1 lettera a., punto 3 del decreto legislativo n. 112/98, collaborando alla definizione degli indirizzi per la formazione del Piano stesso.

Verifica almeno una volta l'anno il Piano Comunale di Protezione Civile e l'adeguatezza delle attrezzature e delle strutture disponibili per il Servizio.

Verifica l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dall'emergenza.

Valuta proposte per attività di mitigazione dei rischi (previsionali e preventive.).

Art. 6 Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è convocato dal Sindaco o suo delegato, con comunicazione anche telefonica, e si riunisce almeno due volte all'anno, oltre che nei casi di emergenza.

Art. 7 Attribuzioni competenze

Spetta al Comitato comunale di Protezione Civile programmare un'adeguata attività di informazione alla popolazione e di formazione e aggiornamento del personale addetto al servizio.

UNITA' DI CRISI COMUNALE

Art. 8 Costituzione dell'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile

L'Unità di Crisi Comunale di Protezione Civile, che dura in carica per la durata dell'intero mandato elettorale, è composta da:

- un coordinatore;
- dai responsabili di servizio degli uffici comunali;

e potrà essere integrata con esperti o altre specifiche professionalità nominate dal Sindaco o suo delegato.

Il Sindaco provvede, con specifico atto, alla nomina dei componenti dell'unità di crisi.

Sono individuate le seguenti Funzioni di Supporto e loro compiti:

- Funzione 0 "Coordinatore delle funzioni" Coordinamento delle attività del Tavolo delle Funzioni e di raccordo con le altre strutture.
- Funzione 1 "tecnico scientifica: Pianificazione" Mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche.
- Funzione 2 "Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria" Organizzazione e coordinamento dei vari componenti costituenti la funzione.
- Funzione 3 "Mass Media e Informazione" Gestione dei rapporti con la stampa i media e gestione dell'informative alla popolazione.

- Funzione 4 "Volontariato" Coordinare le varie organizzazioni di Volontariato in funzione al piano di protezione civile ed ai mezzi disponibili. Organizzare esercitazioni congiunte con altre forze preposte per verificarne le capacità organizzative ed operative delle organizzazioni.
- Funzione 5 "Materiali e mezzi" Censimento di materiali e mezzi comunque disponibili ed appartenenti ad Enti Locali, volontariato, ecc. Quadro sempre aggiornato delle risorse disponibili. Tipo di trasporto e tempo di arrivo per ogni risorsa disponibile.
- Funzione 6 "Trasporti Circolazione e Viabilità". Coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità. Regolare i trasporti localmente, la circolazione, inibire il traffico nelle aree a rischio e regolare l'afflusso dei soccorsi.
- Funzione 7 "Telecomunicazioni" Predisposizione di una rete non vulnerabile di concerto con Telecom e simili, P.P.T.T. e Radioamatori presenti sul territorio.
- Funzione 8 "Servizi Essenziali e Attività Scolastica" Aggiornamento costante dell'efficienza e degli interventi sulla rete. Coordinamento dei rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio (Enel, Telecom, ecc.). Utilizzazione del personale addetto al ripristino delle linee e/o utenze e diretta dal rappresentante dell'Ente di gestione. Verifiche delle disponibilità, agibilità degli edifici scolastici e di tutti i servizi ad essa collegati.
- Funzione 9 "Censimento Danni a Persone e Cose" Censimento dei danni riferito a: Persone; Edifici pubblici; Edifici privati; Edifici pregevoli per arte e storia; Impianti industriali; Servizi essenziali; Attività produttive; Opere di interesse culturale; Infrastrutture pubbliche; Agricoltura e zootecnica. Per il censimento di cui sopra si avvarranno di funzionari del Settore Tecnico Comunale, del Settore Cultura, di altre P.A. e di esperti del Settore sanitario, industriale, commerciale e culturale.
- Funzione 13 "Assistenza alla Popolazione" Censimento del patrimonio abitativo, della ricettività alberghiera e delle aree pubbliche e private da utilizzare come zone di attesa e/o ospitanti.
- Funzione 15 Amministrativa e Personale Gestione di: finanziamenti di primo intervento, preventivi, impegni di spesa, liquidazione, rendicontazione e personale.

Gli incaricati devono impegnarsi a partecipare a tutte le riunioni disposte dal Sindaco o da chi delegato e ad intervenire ogni qualvolta se ne presenti necessità recandosi immediatamente presso la sede della struttura di coordinamento del Servizio di Protezione Civile o ove convocati.

Il Sindaco o suo delegato presiede le sedute dell'Unità di Crisi.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 15 della L.R. 7/2003, si avvale dell'Unità di Crisi, quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.

CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Art. 9 Sede del Servizio di Protezione Civile

La sede del Servizio di Protezione Civile è il Centro Operativo Comunale (C.O.C.). La sede del Servizio comunale di Protezione Civile e del C.O.C. è fissata presso la sede Comunale. Al Centro Operativo Comunale è consentito

l'accesso ai soli addetti ai lavori ovvero al Comitato Comunale di Protezione Civile, ai componenti dell'unità di crisi, al personale del Servizio di Protezione Civile ed a quello espressamente autorizzato. Presso la sede è presente la sala operativa, opportunamente attrezzata che svolgerà attività di coordinamento e comunicazione sia in emergenza che in periodi di normalità.

Art. 10 Costituzione del Servizio di pronta reperibilità

Il Sindaco, Presidente del Comitato Comunale di Protezione Civile, ed i componenti dell'Unità di Crisi devono garantire il servizio di pronta reperibilità. In caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, il Comitato e l'Unità di Crisi potranno essere convocati anche verbalmente e dovranno considerarsi in seduta permanente. La partecipazione dei dipendenti costituisce obbligo di servizio.

Art. 11 Obblighi dei dipendenti comunali

E' fatto obbligo a tutti i dipendenti comunali di ogni ordine e grado, di rendersi disponibili, in caso d'emergenza dichiarata, a collaborare con il Servizio Protezione Civile. I responsabili dovranno prendere contatto con il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), con qualsiasi mezzo possibile, per ricevere le disposizioni che verranno loro impartite dal Comitato Comunale di Protezione Civile.

Art. 12 Volontariato

In relazione anche al disposto della Legge Regionale 44/2000, Legge Regionale 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente del Comune, si farà ricorso al volontariato sia del Gruppo Comunale se costituito che delle associazioni in convenzione e di ogni altra associazione regolarmente iscritta a livello regionale e/o nazionale che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità. E' istituito a tal scopo il comitato Comunale di Volontariato rappresentato nel Comitato Comunale di Protezione Civile quale rappresentanza di tutte le realtà del volontariato utili alla corretta gestione del Servizio Comunale di Protezione Civile comunale.

Art. 13 Esercitazioni e formazione

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco, o suo delegato, prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura Comunale nelle esercitazioni e corsi di auto protezione programmati anche da organi Regionali della Protezione Civile ed esterni al territorio.